REGOLAMENTO (CE) N. 1312/94 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1994

che fissa, per la campagna 1994, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93 (4), in particolare l'articolo 2,

considerando che il mercato dei pomodori di serra presenta caratteristiche diverse da quelle del mercato dei pomodori di pieno campo; che i pomodori di serra consistono per lo più in prodotti delle categorie di qualità Extra e I, i cui prezzi sono nettamente più elevati di quelli dei prodotti di pieno campo;

considerando che, per sostenere più efficacemente il mercato dei pomodori di serra, occorre alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori la possibilità di fissare il prezzo di ritiro ad un livello superiore al prezzo di ritiro comunitario; che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, si ritiene opportuno calcolare il livello massimo del prezzo di ritiro di tali prodotti applicando ai prezzi fissati per la campagna 1993 una variazione pari a quella stabilita dal Consiglio in sede di determinazione dei prezzi di base e d'acquisto dei pomodori per la campagna 1994;

considerando che il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra per la campagna 1994 deve essere diminuito dello 0,26 % e che questa riduzione risulta dai riallineamenti monetari del gennaio e del maggio 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1994, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono fissare per i pomodori di serra prezzi di ritiro non superiori, in ecu per 100 kg netti, ai livelli sotto indicati:

giugno	(dall'11 al 20):	29,89,
	(dal 21 al 30):	27,47,
luglio	(dal 1° al 10):	25,70,
	(dall'11 al 20):	24,05,
	(dal 21 al 31):	22,27,
agosto:		22,27,
settembre:		22,27,
ottobre:		22,27,
novembre:		22,27.

Articolo 2

Le organizzazioni di produttori notificano alle autorità nazionali, che provvedono a comunicarli alla Commissione, gli elementi seguenti:

— il periodo durante il quale si applicano i prezzi di ritiro,

— i prezzi di ritiro previsti e praticati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.
(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.
(4) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.